

LAVOROdi **ALDO FORTE****Opzione donna, tutte le istruzioni Inps**

Sono state diramate dall'Inps, con la circolare 25/2023, tutte le regole per accedere alla pensione con opzione donna. Vediamo di seguito le caratteristiche principali.

Possono accedere all'opzione donna le lavoratrici che **entro il 31.12.2022** hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni; il requisito di 60 anni è ridotto di 1 anno per figlio, nel limite massimo di 2 anni. La riduzione massima di 2 anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. c) D.L. 4/2019, introdotto dalla norma in esame, anche in assenza di figli; ne deriva che le lavoratrici di cui alla lett. c) in esame possono accedere alla pensione con **58 anni** di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31.12.2022. Non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e le beneficiarie conseguono la pensione anticipata opzione donna secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Le lavoratrici in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo possono accedere alla pensione anticipata cd. opzione donna se si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/1992, o un parente o un affine di 2° grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti; hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852 L. 296/2006. Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla **data di presentazione della domanda** di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Per la decorrenza, si applicano le cosiddette **finestre** già previste dalla L. 178/2010 e le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi: 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi; si ricorda che l'utilizzo anche di un solo contributo da autonomi fa rientrare la decorrenza in questa categoria. La decorrenza, precisa l'Inps, non può essere comunque anteriore al **1.01.2023**, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al **2.01.2023**, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

La pensione può essere conseguita anche dopo la prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31.12.2022.